

mazione dell'entità degli obblighi che esso imponeva, può permettere alla parte lesa, in presenza di determinate circostanze, di invocare l'estinzione o la sospensione del trattato». Questo principio nonché le condizioni e le eccezioni alle quali è sottoposto, ha proseguito la Corte, «sono state incorporate nell'art. 62 della Convenzione di Vienna sul diritto dei trattati, la quale può, per molti versi, essere considerata come una codificazione di diritto consuetudinario esistente per quel che riguarda la cessazione dei rapporti convenzionali a motivo di un mutamento di circostanze» (§ 36). La Corte ha concluso che il mutamento delle circostanze, addotto dall'Islanda, non aveva trasformato radicalmente l'entità dell'obbligo giurisdizionale contenuto negli scambi di note del 1961 con la conseguenza quindi di poter esercitare la giurisdizione (§ 43).

115. Sentenza della Corte internazionale di giustizia del 25 settembre 1997 nel caso del Progetto Gabčíkovo-Nagymaros (Ungheria c. Slovacchia).

Nella sua sentenza del 25 settembre 1997 nel caso del Progetto Gabčíkovo-Nagymaros¹⁰, la Corte internazionale di giustizia era chiamata a pronunciarsi su due cause di sospensione e di estinzione dei trattati internazionali, l'impossibilità sopravvenuta dell'esecuzione e il mutamento fondamentale delle circostanze, invocate dal governo ungherese e disciplinate rispettivamente dagli articoli 61 e 62 della Convenzione di Vienna del 23 maggio 1969 sul diritto dei trattati.

Riguardo al principio dell'impossibilità di esecuzione la Corte ha anzitutto osservato che il governo ungherese «sembra interpretare questa disposizione in maniera non conforme né al suo disposto né alle intenzioni espresse in occasione della conferenza diplomatica che adottò la convenzione». «Il paragrafo 1 dell'articolo 61 richiede», secondo la Corte, «affinché l'impossibilità di esecuzione giustifichi l'estinzione del trattato, che ci sia stata "sparizione o distruzione definitiva di un oggetto indispensabile all'esecuzione" del trattato». La Corte ha affermato che «nel corso della conferenza, si era proposto di estendere la portata di questo articolo fino ad includervi dei casi quali l'impossibilità di effettuare certi pagamenti a motivo di difficoltà finanziarie gravi». Tuttavia, ad avviso della Corte, «benché sia stato ammesso che tali situazioni possano escludere l'illiceità della mancata esecuzione ad opera di uno Stato parte dei propri obblighi convenzionali, gli Stati partecipanti non accettarono di farne un motivo di estinzione o di sospensione del trattato e preferirono attenersi a una concezione più restrittiva» (§ 102). Dovendo rispondere alla tesi del governo ungherese, secondo cui «l'oggetto essenziale del trattato — un investimento economico congiunto compatibile con la protezione dell'ambiente e sfruttato insieme dalle due parti contraenti — era definitivamente venuto meno e che l'esecuzione del trattato era così divenuta impossibile», la Corte ha affermato di non dover «determinare se il termine "oggetto" che figura all'articolo 61 possa anche interpretarsi come relativo ad un regime giuridico, poiché in ogni caso, anche se così fosse, dovrebbe concluderne che nella specie questo regime non era definitivamente venuto meno» in quanto «il trattato del 1977 — e in particolare i suoi articoli 15, 19 e 20 — offriva in realtà alle parti i mezzi necessari

¹⁰ *Supra*, § 107; *infra*, §§ 299 e 304.

per procedere in ogni momento, attraverso negoziati, al necessario contemperamento richiesto tra imperativi economici e imperativi ecologici». In proposito, la Corte ha aggiunto che «se lo sfruttamento congiunto dell'investimento non è stato più possibile, ciò in origine si deve al fatto che l'Ungheria non ha eseguito la maggior parte dei lavori di sua competenza a termini del trattato del 1977» e, a tale riguardo, «il paragrafo 2 dell'articolo 61 della Convenzione di Vienna prevede espressamente che l'impossibilità di esecuzione non può essere invocata da una parte per porre fine ad un trattato quando questa impossibilità risulta dalla violazione ad opera della stessa parte di un obbligo che scaturisce dal medesimo trattato» (§ 103).

Il governo ungherese invocava altresì «diversi fatti che, cumulandosi, avrebbero dato luogo ad un mutamento fondamentale delle circostanze». In particolare, esso menzionava «dei cambiamenti profondi di natura politica, il fatto che il progetto divenne sempre meno redditizio, il progresso delle conoscenze in materia di ambiente e lo sviluppo di nuove norme e prescrizioni del diritto internazionale dell'ambiente». La Corte, dopo aver riconosciuto che «certamente, la situazione politica esistente all'epoca ha influenzato la conclusione del trattato del 1977», ha tuttavia ricordato che «questo trattato prevedeva un programma di investimenti congiunti per la produzione di energia, il controllo delle inondazioni e il miglioramento delle condizioni di navigazione sul Danubio». A giudizio della Corte, «le condizioni politiche dell'epoca non erano dunque legate all'oggetto e allo scopo del trattato al punto da costituire una base essenziale del consenso delle parti e, modificandosi, da trasformare radicalmente la portata degli obblighi che rimanevano da eseguire» e «lo stesso può dirsi per il sistema economico in vigore al momento della conclusione del trattato del 1977». La Corte ha dunque ritenuto che «le nuove conoscenze acquisite in materia di ambiente e i progressi del diritto dell'ambiente» non avevano rivestito «un carattere di assoluta imprevedibilità». Al contrario, «la formulazione degli articoli 15, 19 e 20 [del trattato], concepita in una prospettiva evolutiva, ha messo le parti in condizioni di tener conto di tali sviluppi e di applicarli al momento dell'esecuzione di queste disposizioni convenzionali» con la conseguenza che «i mutamenti di circostanze invocati dall'Ungheria non sono di natura tale, considerati separatamente o congiuntamente, da avere per effetto di trasformare radicalmente la portata degli obblighi che restano da eseguire per la realizzazione del progetto». A giudizio della Corte, «un mutamento fondamentale di circostanze deve essere imprevisto; le circostanze esistenti all'epoca della conclusione del trattato devono aver costituito una base essenziale del consenso delle parti a vincolarsi al rispetto del trattato». D'altronde, ha concluso la Corte, «il fatto che l'articolo 62 della Convenzione di Vienna sul diritto dei trattati sia formulato in termini negativi e condizionali indica chiaramente che la stabilità delle relazioni convenzionali richiede che la causa di estinzione fondata sul mutamento fondamentale di circostanze si applichi soltanto in casi eccezionali» (§ 104).

116. Sentenza della Corte di giustizia delle Comunità europee del 16 giugno 1998 nel caso *Racke*.

Con un'ordinanza del 7 marzo 1996 la Corte Federale delle Finanze in Germania (*Bundesfinanzhof*) aveva sottoposto alla Corte di giustizia delle Comunità europee due